

Competitività. Le formule cui è possibile ricorrere per «centralizzare» a livello di gruppo le attività di ricerca e le condizioni da rispettare

L'innovazione premia start up e Pmi

I due modelli possono essere usati per creare una «Ip company», con requisiti e agevolazioni differenti

PAGINA A CURA DI

Stefano Mazzocchi

■ Anche per effetto del piano Industria 4.0, aumentano gli imprenditori (e anche i privati) che desiderano cimentarsi con nuove idee o progetti imprenditoriali basati sulla ricerca o sull'innovazione. Un trend che potrebbe aumentare con la legge di Bilancio ora all'esame della Camera che, nel testo uscito dal Senato, proroga l'iperammortamento nella misura del 150% per il 2018 (e per il 2019, a patto di versare un acconto almeno del 20% entro fine 2018).

Lo scoglio su cui naufragano sovente le nuove idee è quello della mancanza dei mezzi economici e finanziari. Per sostenere l'innovazione, proprio il piano Industria 4.0 offre la possibilità di costituire (o convertire la propria azienda già operativa) in una *intellectual property company*, vale a dire una società che ricerchi e/o sviluppi degli intangibili quali ad esempio brevetti, *software* o *know how* per poi proporli sul mercato o alle aziende del proprio gruppo. Elemento chiave della cosiddetta *Ip company* è la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali, come il credito di imposta per ricerca e sviluppo e il *patent box*.

La legge individua come *Ip company* le *start up* innovative e le Pmi innovative e detta le regole che fanno della ricerca e dello sviluppo la chiave per ottenere le agevolazioni (si veda il confronto nella scheda). Non sempre, però, è chiara la definizione di ricerca e di sviluppo degli intangibili.

Per perimetrare il processo di innovazione che genera una maggiore o nuova conoscenza che permette di realizzare nuovi intangibili occorre, in primo luogo, distinguere la ricerca dall'innovazione, fermo restando che le due attività sono una conseguenza

all'altra (come del resto testimoniano i principi contabili nazionali e internazionali). «Ricerca» è il processo che porta alla creazione di nuove conoscenze per l'azienda, mentre «innovazione» è la trasformazione della conoscenza in prodotti o servizi innovativi.

Le *Ip company* dovrebbero avere al loro interno questi due processi che spesso (soprattutto per mancanza di mezzi finanziari) si confondono e dove l'innovazione cannibalizza la ricerca, assorbendola e orientando principalmente l'attività verso la realizzazione di soluzioni da presentare al mercato. La necessità di questi processi è

MENO LIMITAZIONI

La costituzione di una «piccola impresa» pone meno limitazioni anche sotto il profilo della durata degli sgravi

stata ribadita dall'Ocse e ripresa dal legislatore fiscale nazionale con il principio del *nexus approach* in tema di *patent box*.

Questi presupposti operativi sono stati trasformati e declinati sotto il profilo normativo dalla legge, che ha cercato di individuarli soprattutto in termini quantitativi. Mettendo a confronto i due strumenti giuridici riconosciuti come *Ip company*, in linea generale, sembrerebbe più agevole l'accesso alla categoria delle Pmi innovative, poiché le *start up* presentano vincoli decisamente più stringenti.

I due strumenti hanno in comune l'agevolazione fiscale riconosciuta ai soci finanziatori (*equity partners*) delle due tipologie societarie che a fronte del loro investimento hanno diritto a sconti fi-

scali rilevanti:

■ per le persone fisiche, una detrazione pari al 30% della somma investita fino a un massimo di un milione di euro per ogni periodo d'imposta;

■ per i soggetti Ires, una deduzione pari al 30% del versamento effettuato fino a un massimo di 1,8 milioni per ogni periodo d'imposta.

Inoltre, ci sono altre agevolazioni «interne» che le due tipologie societarie hanno in modo simmetrico, come il credito d'imposta per ricerca e sviluppo e il *patent box*, e la possibilità di remunerare il personale con strumenti giuridico-economici molto flessibili.

Una *start up* - a differenza della Pmi innovativa - non può essere costituita mediante un'operazione straordinaria; deve quindi essere una società creata ex novo e non un veicolo che prosegue anche in modo parziale attività già poste in essere in precedenza. Se invece si vuole perseguire l'attività di ricerca e innovazione tramite una società costituita con un'operazione straordinaria, occorre utilizzare la Pmi innovativa.

Di particolare interesse è la possibilità che una società di capitali possa - indipendentemente dalla data di costituzione - essere annoverata, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa, fra le Pmi innovative, con la conseguente iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. È un'opzione che consentirebbe alle società di sfruttare tutte le agevolazioni fiscali delle Pmi nel momento in cui decidessero di investire in innovazione usando i capitali provenienti dai soci e di trasformare così implicitamente una *classic company* in una *Ip company*.

Il confronto

START UP INNOVATIVA

01 | FORMA SOCIETARIA

Società di capitali

02 | EPOCA DI COSTITUZIONE

Newco o società costituita da non più di 60 mesi (e comunque mai prima del 18 dicembre 2012) e mai tramite operazioni straordinarie

03 | OGGETTO SOCIALE

Attività esclusiva o prevalente ricollegabile alla sola innovazione ad alto valore tecnologico

04 | RESIDENZA

In Italia o in un Paese Ue o aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia

05 | REQUISITI FORMALI

La società deve rispettare i seguenti requisiti:

- dal secondo esercizio, il totale del valore della produzione non deve superare i 5 milioni di euro;
- la società non deve distribuire utili, né averlo fatto in passato;
- la società non deve essere quotata su un mercato regolamentato

06 | REQUISITI QUANTITATIVI

La società deve avere almeno uno dei tre requisiti:

- le spese di R&S devono essere almeno uguali o superiori al 15% del maggior valore fra il costo e il valore totale della produzione;
- la forza lavoro complessiva

deve essere costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;

- deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o titolare di un software registrato alla Siae

07 | ALTRI VANTAGGI

Oltre agli incentivi per l'investimento nel capitale di rischio, la società può beneficiare, in alternativa o congiuntamente, dei seguenti benefici:

- remunerazione flessibile del personale;
- possibilità di accedere a campagne di *crowdfunding*;
- accesso al fondo di garanzia per le Pmi;
- remunerazione tramite strumenti di partecipazione al capitale;
- accesso al credito d'imposta per R&S e *patent box*

08 | VERIFICA DEI REQUISITI

Prevista la verifica periodica dei requisiti

09 | DURATA DELL'AGEVOLAZIONE

Cinque anni dalla data di costituzione

10 | FALLIBILITÀ

Sono assoggettate alla procedura di sovraindebitamento

PMI INNOVATIVA

01 | FORMA SOCIETARIA

Società di capitali

02 | EPOCA DI COSTITUZIONE

Indifferente

03 | OGGETTO SOCIALE

Indifferente

04 | RESIDENZA

In Italia o in un Paese Ue o aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia

05 | REQUISITI FORMALI

Devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- deve essere conforme in termini dimensionali alla definizione europea di Pmi;
- deve avere presentato la certificazione dell'ultimo bilancio tramite revisore contabile o società di revisione;
- non deve essere quotata su un mercato regolamentato;
- non deve essere iscritta al registro imprese come *start up* innovativa

06 | REQUISITI QUANTITATIVI

La società deve avere almeno due delle seguenti tre caratteristiche:

- le spese di R&S devono essere almeno pari al 3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione;
- deve impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per almeno 1/5 della forza lavoro totale, personale in possesso del titolo di dottorato di ricerca (o che sta svolgendo un dottorato) o del titolo di laurea e che abbia

svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; in alternativa, occorre una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro totale in possesso di laurea magistrale;

- deve essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o titolare di un software registrato alla Siae, purché tale intangibile sia afferente all'oggetto sociale e all'attività d'impresa

07 | ALTRI VANTAGGI

Oltre agli incentivi per l'investimento nel capitale di rischio, la società può beneficiare, in alternativa o congiuntamente, dei seguenti benefici:

- remunerazione flessibile del personale;
- possibilità di accedere a campagne di *crowdfunding*;
- accesso al fondo di garanzia per le Pmi;
- remunerazione tramite strumenti di partecipazione al capitale;
- accesso al credito d'imposta per R&S e *patent box*

08 | VERIFICA DEI REQUISITI

Prevista la verifica periodica

09 | DURATA DELL'AGEVOLAZIONE

Per tutto il tempo di mantenimento dei requisiti

10 | FALLIBILITÀ

Possono fallire se superano i limiti dimensionali per la fallibilità